



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale n. 45 del 18 Aprile 2014**

**Agricoltura - DH31**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA  
L'AQUILA  
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### DIRIGENZIALI

#### DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

#### *SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/273

**Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - D.G.R.A. 24.06.2013 n. 476 - Bando Pubblico per l'attuazione della misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" - Rettifica della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento approvata con determinazione Dirigenziale DH31/1154 del 30.12.2013. .... 7**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/274

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di produzione di foraggio e pascolo - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta ODDIS Gianluca ..... 11**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/275

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di pascolo , transito , abbeveraggio e mungitura del bestiame - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta CONTESSA Nicola ..... 12**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/276

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture foraggere e cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta NUCCI Lina .... 13**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/277

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta CONTESTABILE Nello Fernando ..... 14**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/278

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso coltura agraria - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta CIPRIANI Giovanni Carmine ..... 15**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/279

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rocca Pia (AQ) - Ditta DI SANTO Angelo. .... 16**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/280

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) - Ditta ROSATI Silvio .....17**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/281

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di parco privato - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) - Ditta BOR.ANT. s.n.c. di BORRECA Antonio. ....18**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/282

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture cerealicole - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Collarmele(AQ) - Ditta CIAGLIA Nino .....19**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/283

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta MILONE Luciana .....20**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/284

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta PETROLIO Cesare .....21**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/285

**L.R. 06.03.1980, n. 16 -Rinnovo e Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture foraggere - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Collarmele (AQ) - Ditta TAGLIOLA Carlo .....22**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/286

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso seminativo - Tratturo Centurelle - Monteseco in Comune di Lettomanoppello (PE) - Ditta ZAMBELLI Gaia e Martina . ....23**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/287

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta RECCHIA Alfonso .....24**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/288

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta RASSETTA Emidio .....25**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/289

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CAVALLO Leonetta .....26**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/290

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Clara .....27**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/291

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMICO Mirella .....28**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/292

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree e piazzale in betonelle - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI GIOVANNI Mario. ....29**



DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/293

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta FABRIZIO Dario. ....30**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/294

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree , muretto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta POLIDORO Giuseppe .....31**

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/295

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee ed arboree, muretto, strada in porfido e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Remo .....32**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/300

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Maria Teresa .....33**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/301

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta DI VIRGILIO Gianluca. ....34**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/302

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di s. Maria Imbaro (CH) - Ditta CATINARI Domenico.....35**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/303

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di s. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Tommaso.....36**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/304

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo arborato - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta BOSCO Gino. ....37**

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/305

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) - Ditta D'OVIDIO Sabia .....38**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/309

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento condotta gas - Utente Rebbe Gilda ed Altri - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.....39**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/310

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di attraversamento condotta gas - Utente BASCIETTO Francesco - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.....40**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/311

**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo , recinzione , area accessoria e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) - Ditta DI MUZIO Anna .....41**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/312/USI CIVICI

**L.R. n. 25/88, art. 16 - Autorizzazione alla Concessione terre civiche. Comune di San Vincenzo Valle Roveto(AQ).....42**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/313/USI CIVICI

**L.R. n. 25/88, art. 16 - Autorizzazione alla Concessione terre civiche. Comune di Castelli(TE).....43**

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/316/USI CIVICI

**L.R. n. 25/88. Comune di Civitella casanova (PE) - Autorizzazione alla concessione terre civiche per uso pascolo- .....44**

## PARTE I

## Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

## DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/273  
**Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - D.G.R.A. 24.06.2013 n. 476 - Bando Pubblico per l'attuazione della misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" - Rettifica della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili a finanziamento approvata con determinazione Dirigenziale DH31/1154 del 30.12.2013.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

## DETERMINA

per le motivazioni espone in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di prendere atto** degli esiti relativi alla revisione dell'istruttoria della domanda di aiuto AGEA n. 94752235542, inoltrata dalla Ditta Di Blasio Elio ai sensi del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole" approvato con D.G.R.A. n. 476 del 24.06.2013, come riportati nel verbale-check list in data 03.03.2014 a firma del tecnico incaricato dell'istruttoria e del Responsabile del Procedimento, nonché degli elenchi "A -Istanze ammissibili a finanziamento" e "B - Istanze non ammissibili a finanziamento" relativi alla

provincia di Teramo;

2. **di rettificare** la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente ed ammissibili a finanziamento e l'elenco regionale delle istanze non ammissibili a finanziamento approvati con Determinazione Dirigenziale DH31/1154 del 30.12.2013;
3. **di approvare** i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Allegato "A": GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO, costituito da n. 01 facciate in formato A3, nel quale sono comprese n. 11 istanze;
  - Allegato "B": ELENCO REGIONALE RETTIFICATO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO, costituito da n. 01 facciata in formato A3, nel quale sono comprese n. 6 istanze;
4. **di annullare** la propria Determinazione n. DH31/1159 del 30.12.2013;
5. **di ritenere** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
  - nota prot. RA10664 del 14.01.2014, costituita da n. 3 facciate;
  - nota prot. RA23002 del 24.01.2014, costituita da n. 2 facciate;
  - verbale della commissione di riesame in data 27.02.2014, costituito da n. 01 facciata;
6. **di dare atto** che per quanto non disposto nel presente atto si rinvia all'avviso pubblico nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alle procedure AGEA;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento definitivo ed immediatamente efficace;
8. **di inviare** il presente provvedimento al Direttore Regionale nella sua qualità di Autorità di Gestione del P.S.R. Abruzzo 2007/2013 per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di pubblicare** con valore di notifica per gli interessati il presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito internet dedicato al P.S.R. Abruzzo 2007/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla

pubblicazione sul B.U.R.A.T. dello stesso  
oppure, in via alternativa, al Presidente della  
Repubblica entro 120 giorni dalla  
pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

*Segue allegato*



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DH31273 DEL 25/03/2014  
ALLEGATO "A"

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO  
Ufficio Programmazione e Interventi nel Settore Forestale


P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 223 "Imboscimento di superfici non agricole"  
DISPONIBILITA' FINANZIARIA (come risultanti dalla scheda di misura): € 4.202.780,00

GRADUATORIA REGIONALE RETTIFICATA DELLE ISTANZE ISTRUITE POSITIVAMENTE ED AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N. PROG. RC	N. DOMANDA	BENEFICIARIO		Indirizzo	Tipologia	INTERVENTO		IMPORTI CONCEDEBILI (€)					TOTALE	TOT. IMPIANTO E MANUTENZIONI	SUPERFICIE AMMISSIBILE (ha)	PUNTI ASSEGNATI
		Nominativo o Ragione Sociale	P. IVA o C.F.			Localizzazione	Impianto	1ª ANNUALITA'	2ª ANNUALITA'	3ª ANNUALITA'	4ª ANNUALITA'	5ª ANNUALITA'				
1	94722238652	PETRI VITTORIA	P. IVA o C.F. PTRVTR523C56G4821	VIA A. MANZONI, 14 - PESCARA	D	ROCCAMORICE - PE	€ 4.000,00	€ 480,00	€ 288,00	€ 288,00	€ 1.824,00	€ 1.824,00	€ 5.824,00	00,80,00	18	
2	94722238489	CIERI MILVA	CRIMI.V02R49D796Q	C.DA GUARDIOLA 332 - FRESAGRANDINARIA (CH)	D	LOC.POZZITELLO-TUFFILLO (CH)	€ 15.000,00	€ 1.800,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	€ 6.940,00	€ 6.940,00	€ 21.940,00	03,00,00	17	
3	94722238439	DESIDERIO GIUSEPPE	DSDGPF85P20A465M	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 40/1 - SERRAVALLE (CH)	D	LOC.FONTE DEL MELO-CARUNCHIO (CH)	€ 4.900,00	€ 540,00	€ 324,00	€ 324,00	€ 2.052,00	€ 2.052,00	€ 6.552,00	00,90,00	16	
4	94722238688	GIANGULIO DOMENICO	GNNGN23H06E243M	VIA ROMA, 15 - PALOMBARO (CH)	D	LOC.LIMITO SERRA-PALOMBARO (CH)	€ 3.435,00	€ 412,20	€ 247,32	€ 247,32	€ 1.566,36	€ 1.566,36	€ 6.007,36	00,68,70	14	
5	94722238454	MAZZAFERRO LUCIANO	MZZLCH62STF2K48E	VIA FARRICCIOLA, 74 - GUARDIAGRELE (CH)	D	LOC.FONTE GELATA-GUARDIAGRELE (CH)	€ 2.187,50	€ 300,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 3.327,50	00,50,00	14	
6	94722238421	VILLANI VINCENZO	VLLVNC87Z8H442C	VIA COLLE DEGLI OLIVI, 43 - ROCCASCALEGNA (CH)	D	TORRICELLA P. ROCCASCALEGNA (CH)	€ 6.725,00	€ 807,00	€ 484,20	€ 484,20	€ 3.066,60	€ 3.066,60	€ 9.791,60	01,34,50	14	
7	94722238710	SERAFINI ELIO	SRFELI64C4B8530	VIA NAPOLI, 59 CARUNCHIO (CH)	D	LOC.COLLE DELL'ORSO-CARUNCHIO (CH)	€ 2.800,00	€ 312,00	€ 187,20	€ 187,20	€ 1.185,60	€ 1.185,60	€ 3.785,60	00,52,00	13	
8	94722238447	APPEZZATO ROSALBA	PPZRLB68B49F433D	VIA FRANGESCHELLI - MONTAZZOLI (CH)	D	LOC.FONTE DEL MELO E LOC. DEFENZA - MONTAZZOLI (CH)	€ 4.400,00	€ 528,00	€ 317,00	€ 317,00	€ 2.207,00	€ 2.207,00	€ 6.407,00	00,88,00	13	
9	94722238652	MARINUCCI MARCO	MRNMR20A29F339M	VIA MASSIMO LELI, 5 - L'AQUILA	D	SASSA	€ 5.650,00	€ 678,00	€ 406,80	€ 406,80	€ 2.579,40	€ 2.579,40	€ 8.226,40	01,13,00	12	
10	94722238650	VALERIO DONATO	01897010694	VIA V. GASSMAN 1 - CESE DI PRETURO - L'AQUILA	D	FAGRANO ALTO (AQ)	€ 1.778,24	€ 558,00	€ 334,80	€ 334,80	€ 2.120,40	€ 2.120,40	€ 3.896,64	00,93,00	12	
11	94722238751	CIALE ANTONELLA	CLNNL63E42M485T	VIA S. MICHELE ARCANUELO 2 - SAN SALVO (CH)	D	LOC.PISCARELLO-CARUNCHIO (CH)	€ 5.900,00	€ 600,00	€ 360,00	€ 360,00	€ 2.280,00	€ 2.280,00	€ 7.280,00	01,00,00	11	
							<b>TOTALI</b>	€ 55.276,74	€ 7.015,20	€ 4.209,32	€ 4.209,32	€ 26.658,36	€ 26.658,36	€ 81.934,10	11,89,20	

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. For. Francesco G.D. CONTU

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Franco LA CIVITA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DH31/273 DEL 25/03/2014  
ALLEGATO "B"

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO  
Ufficio Programmazione e Interventi nel Settore Forestale

P.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Misura 223 "Imboschimento di superfici non agricole"

ELENCO REGIONALE RETTIFICATO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

N. PROGR.	N. DOMANDA	RICHIEDENTE		INTERVENTO			IMPORTO CONTRIBUTO RICHIESTO		SINTESI MOTIVAZIONE
		Nominativo o Ragione Sociale	P.IVA o C.F.	Indirizzo	Tipologia	Localizzazione	Impianto	Manutenzione	
1	94752238256	BARATTELLI DANIELE	1446900663	Via Del Convento, 14- L'Aquila Loc. Arischia	D	Pizzoli (AQ)	€ 5.070,23	€ 3.139,56	Superficie ammissibile inferiore alla superficie minima richiesta
2	94752238637	D'AGOSTINO FABIO	DG5FBA69C15C482X	Via della Chiesa, 30 -Pollutri (CH)	C	Ortona (CH)	€ 9.314,37	€ 4.854,12	Progetto a firma di professionista non abilitato
3	94752238272	DARI SALISBURGO CESARE	1869890663	Via Del Farnese, 10- L'Aquila	D	Fontecchio (AQ)	€ 3.500,71	€ 1.169,64	Mancanza di documentazione obbligatoria. Mancato rispetto requisito "terreno non agricolo"
4	94752238777	PRIMITERRA ROBERTA	PRMRR74RS3L219F	Via G. Paolucci, 25 Orsogna (CH)	D	Poggioreale (CH)	€ 8.824,00	€ 4.512,00	Documentazione e domanda cartacea inoltrate oltre i termini prescritti
5	94752236569	SOC. AGR. TERRE DEL TIRINO DI ALFONSO D'ALFONSO & S.N.C.	202830683	Nucleo Capodacqua, 4 - Capestrano (AQ)	D	Capestrano (AQ)	€ 5.750,00	€ 2.717,66	Mancato rispetto requisito "terreno non agricolo"
6	94752235542	DI BLASIO ELIO	DBLLE52H13L103U	Via Adige, 6- TERAMO	D	Fr. Caprafico TE	€ 15.555,13	€ 9.120,00	Progetto a firma di professionista non abilitato

Il Responsabile dell'Ufficio  
Def. For. Francesco G.D. CONTU

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Franco LA CIVITA

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/274  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di produzione di foraggio e pascolo -  
Tratturo Celano - Foggia in Comune di  
Rivisondoli (AQ) - Ditta ODDIS Gianluca.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di produzione foraggio e pascolo " a favore del Sig. ODDIS Gianluca nato a Roccaraso (AQ) il 08.05.1977 ed ivi residente in Loc. Due Mura Pietransieri di Roccaraso , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 41/parte del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 33,17 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/41357 del 06.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/41357 del 06.02.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/275  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di pascolo, transito, abbeveraggio e  
mungitura del bestiame - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) - Ditta  
CONTESSA Nicola**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di pascolo, transito, abbeveraggio e mungitura del bestiame " a favore del Sig. CONTESSA Nicola nato a Sannicandro Garganico (FG) il 22.02.1947 ed ivi residente in Via Gramsci 115, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 10.000 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rivisondoli (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 139, 235 e 236 del Fg. 18, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € 91,60 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/41357 del 06.02.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/41357 del 06.02.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/276  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture foraggere e cerealicole -  
Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli  
(AQ) - Ditta NUCCI Lina**

**.IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture foraggere e cerealicole " a favore della Sig.ra NUCCI Lina nata a Aielli (AQ) il 24.03.1949 e residente a Cerchio (AQ) in Via Trieste 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.340 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 5 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 32,34 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/63972 del 05.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/63972 del 05.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/277  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture cerealicole - Tratturo Celano  
- Foggia in Comune di Aielli (AQ) - Ditta  
CONTESTABILE Nello Fernando .**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. CONTESTABILE Nello Fernando nata a Aielli (AQ) il 01.04.1943 ed ivi residente in Via Fucino 24 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.610 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Aielli (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 26/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 15,81 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare** mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/56097 del 25.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/56097 del 25.02.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/278  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso coltura agraria - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio  
(AQ) - Ditta CIPRIANI Giovanni Carmine .**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di coltura agraria " a favore del Sig. CIPRIANI Giovanni Carmine nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 09.04.1957 e residente a Albano Laziale (RM) in Via A. Toscanini 2 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 330 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 209/a del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 4,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/56097 del 25.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/56097 del 25.02.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/279  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture erbacee - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Rocca Pia (AQ) - Ditta  
DI SANTO Angelo.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

- 1) **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. DI SANTO Angelo nato a Rocca Pia (AQ) il 12.04.1956 ed ivi residente in Via Conte Torino , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 28.600 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Rocca Pia (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 135 , 142 e 124 del Fg. 17 - zone 91 e 92 del Fg. 23 - zone 55 , 65 e 69 del Fg. 29 - Zona 158 del Fg. 11 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
- 2) **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 128,00 ;
- 3) **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
- 4) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/41357 del 06.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

- 5) **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
- 6) **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/41357 del 06.02.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
- 7) **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
- 8) **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/280  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture erbacee - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio  
(AQ) - Ditta ROSATI Silvio.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **Il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. ROSATI Silvio nato a Celano (AQ) il 16.01.1945 e residente a Pettorano Sul Gizio (AQ) in Via Vitto Massei 3 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 500 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 196 del Fg. 19 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 6,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/56097 del 25.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/56097 del 25.02.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/281  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di parco privato - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) - Ditta  
BOR.ANT. s.n.c. di BORRECA Antonio.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di PARCO PRIVATO " a favore del Sig. BOR.ANT. s.n.c. di BORRECA Antonio residente a Roccaraso (AQ) in Via Pietransieri , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.000 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Roccaraso (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 27/a parte del Fg. 8 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 124,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/41357 del 06.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/41357 del 06.02.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/282  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture cerealicole - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Collarmele(AQ) -  
Ditta CIAGLIA Nino.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture cerealicole " a favore del Sig. CIAGLIA Nino nato a Collarmele (AQ) il 10.12.1963 ed ivi residente in Via Piave 4 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 16.770 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Collarmele (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 1 , 12 , 13 , 14 , 15 , e 16 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 45,47 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/56097 del 25.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/56097 del 25.02.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/283  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture foraggere - Tratturo Celano -  
Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta  
MILONE Luciana.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture foraggere " a favore della Sig.ra MILONE Luciana nata a Celano (AQ) il 26.01.1961 ed ivi residente in Via Cicivette 3, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.050 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 93 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 18,47 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/63972 del 05.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/63972 del 05.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/284  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture foraggere – Tratturo Celano –  
Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta  
PETROLIO Cesare.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. PETROLIO Cesare nato a Celano (AQ) il 12.05.1962 ed ivi residente in Via Starze di Sopra 14 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 6.480 circa delle zone del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 38/a e 35 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 40,04 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/63972 del 05.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/63972 del 05.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/285  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 -Rinnovo e Rinnovo e  
voltura concessione precaria di suolo  
tratturale per uso colture foraggere -  
Tratturo Celano - Foggia in Comune di  
Collarmele (AQ) - Ditta TAGLIOLA Carlo.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e rinnovo e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture foraggere " a favore del Sig. TAGLIOLA Carlo nato a Pescina (AQ) il 26.10.1976 e residente a Collarmele (AQ) in Via Del Popolo 60 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 17.950 circa delle zone del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Collarmele (AQ) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 32 , 76 , 77 , 75 e 33 ( una parte ) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 48,28 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di L'Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/37935 del 07.02.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di L'Aquila , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L'Aquila n. RA/37935 del 07.02.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/286  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso seminativo - Tratturo Centurelle -  
Montesecco in Comune di Lettomanoppello  
(PE) - Ditta ZAMBELLI Gaia e Martina .**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore delle Sig.re ZAMBELLI Gaia e Martina nate a Pescara e Francia rispettivamente il 18.07.1979 e 03.08.1981 e residenti a Pescara in Via Lungomare Matteotti 89 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 32 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Lettomanoppello (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero Fg. 3 part. 43 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77655 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77655 del 19.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/287  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso colture erbacee - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta  
RECCHIA Alfonso .**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. RECCHIA Alfonso nato a Nocciano (PE) ed ivi residente in C/da Collina 10 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.000 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 7 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 68,94 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77614 del 19.03.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77614 del 19.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/288  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) - Ditta RASSETTA Emidio-**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore del Sig. RASSETTA Emidio nato a Nocciano (PE) il 26.01.1946 ed ivi residente in Via Roma 59 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 7.200 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Nocciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 15 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 82,73 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77651 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77651 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/289  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta  
CAVALLO Leonetta.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee " a favore della Sig.ra CAVALLO Leonetta nata a Rosciano (PE) il 26.10.1937 e residente a Cepagatti (PE) in Via Pagliette 20 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 610 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 166 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 15,33 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77609 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77609 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/290  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee e diritto non  
esclusivo all'utilizzo della strada in  
brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in  
Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI  
GIOVANNI Clara.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore della Sig.ra DI GIOVANNI Clara nata a Cepagatti (PE) il 08.02.1958 e ivi residente in Via Ada Negri 46 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 885 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 46 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 142,99 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77602 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77602 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/291  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee ed arboree e diritto  
non esclusivo all'utilizzo della strada in  
brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in  
Comune di Cepagatti (PE) - Ditta D'AMICO  
Mirella**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee ed arboree e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore della Sig.ra D'AMICO Mirella nata a Manoppello (PE) il 31.01.1959 e residente a Cepagatti (PE) in Via Ada Negri 14 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 452 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 87/b , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 240,35 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al

disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77637 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77637 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/292  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee ed arboree e piazzale  
in betonelle - Tratturo L'Aquila - Foggia in  
Comune di Cepagatti (PE) - Ditta DI  
GIOVANNI Mario.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e piazzale in betonelle " a favore del Sig. DI GIOVANNI Mario nato a Cepagatti (PE) il 12.06.1939 ed ivi residente in Via Ada Negri 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.126 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 48/a e 76/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 171,01 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77622 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77622 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/293  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee e diritto non  
esclusivo all'utilizzo della strada in  
brecciato - Tratturo L'Aquila - Foggia in  
Comune di Cepagatti (PE) - Ditta  
FABRIZIO Dario.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. FABRIZIO Dario nato a Cepagatti (PE) il 02.09.1952 ed ivi residente in Via Ada Negri 16 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.156 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 32 e 86 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 246,55 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77643 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77643 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/294  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee ed arboree, muretto  
e diritto non esclusivo all'utilizzo della  
strada in brecciato - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di Cepagatti (PE) - Ditta  
POLIDORO Giuseppe.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee ed arboree, muretto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. POLIDORO Giuseppe nato a Cepagatti (PE) il 27.04.1961 ed ivi residente in Via Ada Negri 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 4.448 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 82/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 240,35 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77534 del 19.03.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77534 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 25.03.2014, n. DH31/295  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di colture erbacee ed arboree, muretto  
, strada in porfido e diritto non esclusivo  
all'utilizzo della strada in brecciato -  
Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di  
Cepagatti (PE) - Ditta D'AMARIO Remo .**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di colture erbacee ed arboree, muretto, strada in porfido e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada in brecciato " a favore del Sig. D'AMARIO Remo nato a Cepagatti (PE) il 15.04.1946 ed ivi residente in Via Ada Negri 18, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.770 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Cepagatti (PE) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 85/a, 85/b1 e 87/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 166,73 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Pescara di notificare alla ditta concessionaria il

presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77626 del 19.03.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Pescara, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Pescara n. RA/77626 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/300  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) - Ditta D'ANGELO Maria Teresa.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2011 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra D'ANGELO Maria Teresa nata a Castel Frentano (CH) il 10.03.1954 e residente a Lanciano (CH) in C/da Follani 308 , a corpo e non misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.120 circa della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castel Frentano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 179 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 23,22 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/301  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo Lanciano -  
Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta  
DI VIRGILIO Gianluca.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI VIRGILIO Gianluca nato a Lanciano (CH) il 30.12.1978 e residente a Mozzagrogna (CH) in Via Principale 86 , a corpo e non misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.800 circa della zona del Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 48 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 16,52 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014, per

l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/302  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di s. Maria Imbaro (CH) - Ditta CATINARI Domenico.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore del Sig. CATINARI Domenico nato a S. Maria Imbaro (CH) il 28.06.1952 ed ivi residente in Via Borgata Fattore 63, a corpo e non misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.205 circa delle zone del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 201 , 203 , 212/b e 216 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 21,64 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/303  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di seminativo - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di s. Maria Imbaro (CH) - Ditta DI RADO Tommaso.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo " a favore del Sig. DI RADO Tommaso nato a Mozzagrogna (CH) il 01.01.1954 e residente a S. Maria Imbaro (CH) in Via Borgata Fattore 31, a corpo e non misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 12.150 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 35, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro € . 115,30 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n.

RA/74162 del 14.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
ESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/304  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo arborato - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria  
Imbaro (CH) - Ditta BOSCO Gino.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2012 per uso di seminativo arborato " a favore del Sig. BOSCO Gino nato a S. Maria Imbaro (CH) il 22.12.1949 ed ivi residente in Via Umberto 42 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 135 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 194/a , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 10,00;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 27.03.2014, n. DH31/305  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo - Tratturo L'Aquila -  
Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) -  
Ditta D'OVIDIO Sabia**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** e la voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo " a favore della Sig.ra D'OVIDIO Sabia nata a Lanciano (CH) il 08.09.1943 e residente a S. Maria Imbaro (CH) in Via Piane 18 , a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.600 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di S. Maria Imbaro (CH) (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 128 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 26,37 ;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare** mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta **concessionaria** il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n.

RA/74162 del 14.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dell'UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/74162 del 14.03.2014 da parte del concessionario , nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/309  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di attraversamento condotta gas -  
Utente Rebbe Gilda ed Altri - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico  
(CH) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS  
p.A..**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA GAS - All. Rebbe Gilda ed Altri " a favore della SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A Via Verrotti sn. ( palazzina Espansione Due ) Motesilvano (PE), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa , ammonta ad euro €. 123,95 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77404 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/77404 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/310  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di attraversamento condotta gas -  
Utente BASCIETTO Francesco - Tratturo  
L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico  
(CH) - Ditta SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS  
p.A.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di ATTRAVERSAMENTO CONDOTTA GAS - All. Bascietto Francesco " a favore della SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A Via Verrotti sn. ( palazzina Espansione Due ) Motesilvano (PE), a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 100 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 123,95 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla

nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77404 del 19.03.2014 , per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .

5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ) .
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/77404 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n. DH31/311  
**L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo  
concessione precaria di suolo tratturale per  
uso di seminativo, recinzione, area  
accessoria e diritto non esclusivo all'utilizzo  
della strada di accesso - Tratturo L'Aquila  
- Foggia in Comune di Bucchianico (CH) -  
Ditta DI MUZIO Anna.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

#### DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2013 per uso di seminativo, recinzione, area accessoria e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso "a favore della Sig.ra DI MUZIO Anna nata a Chieti il 02.04.1951 ed ivi residente in Via Colle Marcone 74, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.810 circa della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Bucchianico (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il n. 111, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l' area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 137,00 ;
3. **le anzidette somme** dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato Provinciale per L' Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/77404 del 19.03.2014, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** al Servizio Ispettorato provinciale per l' Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :
  - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 - 22 ).
  - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.
  - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/77404 del 19.03.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8. **la presente determinazione** è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**



DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE, DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n.  
DH31/312/USI CIVICI

**L.R. n. 25/88, art. 16 - Autorizzazione alla  
Concessione terre civiche. Comune di San  
Vincenzo Valle Roveto(AQ).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

*Omissis*

**DETERMINA**

per quanto sopra esposto

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) con atto n. 2 datato 15/03/2014;
2. **di autorizzare** il Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Cooperativa Zoo. F.E. con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale

utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di San Vincenzo Valle Roveto (AQ); e) la Cooperativa deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) la Cooperativa deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell'Autorità Forestale Regionale; h) nell'atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l'esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di San Vincenzo valle Roveto (AQ), ed inoltre, l'atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3. **di fare obbligo** al Comune di San Vincenzo Valle Roveto a rispettare il disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014, pena la decadenza della presente autorizzazione;
4. **di autorizzare** il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ) delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.



La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE, DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n.  
DH31/313/USI CIVICI  
**L.R. n. 25/88, art. 16 - Autorizzazione alla  
Concessione terre civiche. Comune di  
Castelli(TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

per quanto sopra esposto

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni identificati dal Comune di Castelli (TE) con atto n. 12 datato 10/03/2014;
2. **di autorizzare** il Comune di Castelli (TE) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall'art. 16 della L.R. n. 25/88 attenendosi al disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore della Cooperativa Aterno Boschi con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l'esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti

del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l'uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l'eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell'incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Castelli (TE); e) la Cooperativa deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; f) la Cooperativa deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell'Autorità Forestale Regionale; g) nell'atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l'esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di Castelli (TE), ed inoltre, l'atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; h) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;

3. **di fare obbligo** al Comune di Castelli a rispettare il disposto dell'art. 22 della L.R. n. 3/2014, pena la decadenza della presente autorizzazione;
4. **di autorizzare** il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Castelli (TE) delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO  
CIVICO E ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 31.03.2014, n.  
DH31/316/USI CIVICI  
**L.R. n. 25/88. Comune di Civitella casanova  
(PE) - Autorizzazione alla concessione terre  
civiche per uso pascolo-**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*Omissis*

**DETERMINA**

1. **di assegnare** alla categoria "A", ai sensi degli artt. n. 11 della Legge 1766/27 e n. 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n. 14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e n. 7/3° comma della L.R. n. 25/88, i terreni pascolivi di natura demaniale civica riportati in catasto in agro del Comune di Civitella Casanova (PE) come da deliberazione di Giunta Comunale citata nelle premesse;
2. **di autorizzare** il Comune di Civitella Casanova (PE) a concedere le terre civiche a destinazione d'uso pascoliva sopra richiamate a favore degli aventi diritto,

secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici ove ricorrenti, per la durata degli impegni prevista dai bandi attuativi delle Misure del P.S.R. Abruzzo 2007/2013;

3. **di fare obbligo** al Comune di riservare preliminarmente una congrua superficie demaniale civica a pascolo libera da concessioni ai fini del soddisfacimento di eventuali richieste da parte dei cittadini per "fida pascolo";
4. **di fare, altresì, obbligo** al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento, contestuale alla stipula dell'atto, di un canone annuo di concessione da stabilirsi a cura dell'Ufficio tecnico Comunale ai sensi della L.R. n. 68/99; B) il divieto di sub concessione; C) che tutte le migliorie effettuate sui terreni dati in concessione restino a vantaggio della collettività di Pescocostanzo e che il concessionario nulla possa pretendere da parte dei "cives" di Civitella Casanova; D) prima di immettere il bestiame sui terreni dati in concessione deve attestare il possesso di tutti i requisiti e il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti nelle materie interessate; E) l'esonero dell'Amministrazione Comunale e della Regione Abruzzo da qualsiasi responsabilità discendente dall'applicazione dell'atto di concessione che si andrà a stipulare con il Comune di Civitella casanova; F) di ripristinare lo stato dei luoghi, all'origine, in caso di risoluzione contrattuale, ove lo stesso risulti manomesso; nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere il ripristino deve essere effettuato dal Comune di Civitella Casanova con spese a carico del concessionario stesso; G) il divieto di attivare la procedura di legittimazione delle terre civiche di cui all'art. 9 della Legge 1766/27 sui terreni che andrà a prendere in concessione.

Il Comune, qualora si tratta di Consorzi o Società, deve controllare affinché nel registro stalla del Consorzio o Società siano registrati i capi di bestiame, conseguentemente, i consorziati soci devono provvedere ad eliminare dal proprio registro stalla i capi di bestiame conferiti al Consorzio o Società.

Il Comune, inoltre, deve provvedere a verificare con scadenza bisettimanale l'effettiva presenza

del bestiame al pascolo al fine di evitare il depauperamento delle superfici pascolive che si andranno a concedere. Ove il bestiame non dovesse essere presente nei terreni concessi la presente autorizzazione non ha più validità.

**Di fare obbligo** al Comune di Civitella Casanova di reinvestire i canoni annui di concessione che introiterà secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

**di dare atto** che ogni eventuale concessione già stipulata in carenza della presente specifica autorizzazione è da ritenersi priva di validità.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Civitella Casanova (PE), ai fini della concessione delle

terre civiche a pascolo sopra individuate, collegata all'applicazione dei bandi attuativi delle Misure del P.S.R. 2007/2013 e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l'attuazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco La Civita**

---

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:**

Via Leonardo Da Vinci n. 6  
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)